

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

## PARTE SPECIALE

Versione 1.0 del 05 gennaio 2024

Approvato con delibera CdA del 09 gennaio 2024

TW TEAMWARE S.R.L.

VIA PINDARO, 19 - 20128 MILANO ITALY

P.IVA, C.F. 12305840154

## INDICE

<b>PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>5</b>
<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01).....</b>	<b>6</b>
INQUADRAMENTO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	6
ATTIVITÀ SENSIBILI DI TW-TEAMWARE S.R.L.....	7
<i>Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione .....</i>	<i>9</i>
<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) .....</i>	<i>12</i>
<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) .....</i>	<i>12</i>
<i>Concussione (art. 317 c.p.) .....</i>	<i>13</i>
<i>Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.) .....</i>	<i>13</i>
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).....</i>	<i>13</i>
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) .....</i>	<i>14</i>
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) .....</i>	<i>14</i>
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) .....</i>	<i>14</i>
<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).....</i>	<i>14</i>
<i>Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) .....</i>	<i>15</i>
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....</i>	<i>15</i>
<i>Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.).....</i>	<i>15</i>
<b>COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....</b>	<b>16</b>
PRINCIPI SPECIFICI PER APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE .....	17
<b>REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01) .....</b>	<b>18</b>
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI .....	18
<i>False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.) .....</i>	<i>19</i>
<i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....</i>	<i>20</i>
<i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) .....</i>	<i>20</i>
<i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) .....</i>	<i>20</i>
<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....</i>	<i>20</i>
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) .....</i>	<i>21</i>
<i>Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.).....</i>	<i>21</i>
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).....</i>	<i>21</i>
Attività sensibili di TW-TEAMWARE S.R.L.....	21
Comportamenti vietati all'interno della nostra Società .....	22
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	22
<i>Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.lgs. 231/01) .....</i>	<i>23</i>
Attività sensibili IN TW-TEAMWARE S.R.L. ....	24
Comportamenti vietati all'interno della nostra Società .....	25
Principi specifici per le procedure .....	25
<b>CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01) .....</b>	<b>26</b>
LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	26
<i>Ricettazione (art. 648 c.p.) .....</i>	<i>26</i>

<i>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</i> .....	27
<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</i> .....	28
<i>Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)</i> .....	28
<b>CONTRABBANDO</b> .....	30
<i>Attività sensibili potenzialmente presenti in TW-TEAMWARE S.R.L.</i> .....	33
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	35
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	35
<b>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>37</b>
LE FATTISPECIE DI REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....	37
<i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> .....	38
<i>Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)</i> .....	38
ATTIVITÀ SENSIBILI IN TW-TEAMWARE S.R.L. ....	39
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	39
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	40
<b>REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>40</b>
LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI .....	40
GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256, D.LGS. 152/06) .....	42
ATTIVITÀ SENSIBILI DI AZIENDA .....	43
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	43
<b>REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)</b> .....	<b>44</b>
LA FATTISPECIE DEI REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	44
ATTIVITÀ SENSIBILI DI AZIENDA .....	44
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	45
<b>RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>45</b>
LE FATTISPECIE DI REATO.....	45
ATTIVITÀ SENSIBILI E COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ.....	46
<b>WHISTLEBLOWING - ART. 6 D. LGS. 231/2001</b> .....	<b>47</b>
<b>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>49</b>
LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	49
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.).....	50
ATTIVITÀ SENSIBILI IN TW-TEAMWARE S.R.L. ....	50
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	51
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	51
<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>51</b>
FATTISPECIE DELITTUOSE CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	51
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.) .....	52
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O CON VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.) .....	52
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.).....	53
ATTIVITÀ SENSIBILI IN TW-TEAMWARE S.R.L. ....	53
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	53
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	53

<b>REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>54</b>
FATTISPECIE DI REATO DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	54
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI.....	55
ATTIVITÀ SENSIBILI DI AZIENDA .....	56
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	56
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	56
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>56</b>
FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	56
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.).....	57
DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.).....	58
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.) .....	58
FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.).....	58
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.).....	59
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.) .....	59
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES C.P.).....	59
ATTIVITÀ SENSIBILI DI AZIENDA .....	59
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ .....	59
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	61
<b>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>64</b>
FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	64
DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, COMMA 1, LETT. A BIS E COMMA 3 LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE, L. 633/41) .....	65
DUPPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNAI DALLA SIAE (ART. 171 BIS, L. 633/41) .....	65
ATTIVITÀ SENSIBILI DI AZIENDA .....	66
LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE ALLA CLASSE DI REATI CONSIDERATA NEL PRESENTE CAPITOLO, SONO: .....	66
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	66
<b>CAPITOLO 15 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES, D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>66</b>
FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	66
ATTIVITÀ SENSIBILI IN TW-TEAMWARE S.R.L. ....	67
PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE .....	67
<b>REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>67</b>
FATTISPECIE DI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ...	67
ATTIVITÀ SENSIBILI .....	67
COMPORAMENTI VIETATI E PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE.....	67

## PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE

- a) L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 individua le esigenze alle quali deve rispondere il MOG. Nello specifico il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per fungere da scriminante ed esimente della responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto se:
- b) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- d) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'individuazione delle procedure il presente Modello ha predisposto una serie di principi che devono essere osservati nello svolgimento di tutte le attività da parte della nostra Società. Nello specifico, si tratta di assicurare:

- una chiara e organica distribuzione di compiti all'interno della nostra Società;
- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto (ad esempio richiesta di finanziamenti pubblici);
- il flusso costante delle informazioni rilevanti all'OdV.

Quanto riportato nella presente Parte Speciale del MOG viene applicato ai soggetti inseriti nell'organigramma della nostra Società ed operanti nelle aree di attività a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie di reato illustrata.

Ai destinatari del MOG è fatto assoluto divieto di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nella Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La Parte Speciale, articolata con riferimento ad ognuna delle classi di reato contemplate dal Decreto, esplicita, per ogni singola categoria di reato:

- le fattispecie di reato che potrebbero essere commesse in società;
- la mappatura delle attività sensibili della nostra Società, nel cui svolgimento vi è il rischio di incorrere nella commissione di una delle fattispecie di reato punite dal Decreto;
- le condotte vietate ai destinatari del Modello;
- i principi specifici da osservare nello svolgimento delle attività sensibili.

## **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)**

### ***Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di un rapporto con la P.A.

Per tale ragione, nel presente capitolo la classe di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 D.lgs. 231/01) e la classe di reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01) saranno trattate congiuntamente.

Il concetto di Pubblica Amministrazione comprende tutta l'attività dello Stato; sono delitti contro la Pubblica Amministrazione quelli che colpiscono l'attività funzionale dello Stato di carattere legislativo, giurisdizionale o amministrativo.

Si fornisce di seguito un'elencazione ampia, ma non esaustiva, degli Enti pubblici:

- le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e locali e degli Enti pubblici non economici;
- gli Organi della Commissione Europea, la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- le imprese pubbliche e i soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica.

Taluni dei reati contro la P.A. sono reati propri, nel senso che possono essere commessi solo da specifiche categorie di soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, intendendosi per funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

A titolo meramente esemplificativo, sono pubblici ufficiali coloro che ricoprono cariche di vertice all'interno dello Stato o di Enti territoriali e, più in generale, coloro i quali in base allo statuto e al sistema di deleghe/procure adottato ne formano la volontà o la portano all'esterno attraverso l'esercizio del potere di rappresentanza.

Conseguentemente, si rileva che vengono definite come *“funzioni pubbliche”* quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per pubblico servizio il legislatore intende quel servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, ma privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Sono incaricati di un pubblico servizio gli impiegati di un ufficio pubblico, i dipendenti di Autorità di vigilanza privi di poteri autoritativi e i dipendenti di Enti che, pur essendo privati, svolgono servizi pubblici.

### **Attività sensibili di TW-TEAMWARE S.R.L..**

Le attività sensibili in termini generali svolte dalla nostra organizzazione nei rapporti con la P.A. si possono riassumere in:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per lo svolgimento delle varie attività aziendali orientate a richiedere/ottenere concessioni di vario genere qual, ad esempio, ampliamenti, bonifiche, autorizzazioni edilizie, recuperi di aree con impatti ambientali;

- Gestione nelle verifiche periodiche/ispettive svolte da personale preposto appartenente alle varie autorità e amministrazioni della P.A.
- Gestione in generale dei rapporti con la P.A. (ad esempio gestione dei rapporti con le varie Autorità (Autorità portuale, Azienda delle Dogane, GdF; ASL, Azienda delle Entrate, Comune, provincia, Regione, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Carabinieri, etc...)) per scambi di comunicazioni, gestione dei rapporti con le Autorità nel corso di verifiche e ispezioni, gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali, gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in generale, gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali per gli adempimenti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni, gestione con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro);
- conferimento di deleghe o procure per lo svolgimento di attività di intermediazione con la P.A.;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari;
- gestione dei rapporti con i dipendenti (ad esempio in sede di selezione e assunzione, di gestione della retribuzione e di eventuale corresponsione di premi);
- gestione dei rapporti in cui la P.A. è controparte del cliente;
- gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni (ad esempio, richiesta di concessioni edilizie, autorizzazioni comunali e certificati);
- acquisto di beni, servizi e consulenze (ad esempio, gestione della selezione di fornitori, della fase di definizione dell'acquisto, del controllo sull'effettività del servizio acquistato);
- gestione dei flussi monetari e finanziari (ad esempio, gestione della contabilità e dei pagamenti);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici (ad esempio, attività di trasmissione di dati su supporti informatici a P.A.);

- assunzione di incarichi per lo svolgimento di attività istituzionale e politica;
- gestione di erogazioni liberali (ad esempio, gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni).

#### **FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI REATO DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE**

Gli artt. 24 e 25 del Decreto richiamano i seguenti reati di interesse per la nostra società:

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio di una funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri;
- truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Con la Legge n° 3 del 9 gennaio 2019, n. 3 (conosciuta come "Legge Anticorruzione") sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs 231/2001, elencate di seguito:

- ampliamento del catalogo dei reati presupposto con l'introduzione, all'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001, del reato di "traffico di influenze illecite";
- inasprimento delle sanzioni interdittive, (articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001), per i reati previsti dall'art. 25 commi 2 e 3 (reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità). Sono state inasprite le sanzioni interdittive conseguentemente: in tali casi la durata delle

sanzioni interdittive (prima fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetti apicali), e non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (sottoposti).

- introduzione di sanzioni interdittive attenuate, al nuovo comma 5-bis dell'art. 25 (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.
- durata massima delle misure cautelari di cui all'art 51 del D. Lgs. 231/2001: al comma 1, le parole: "la metà del termine massimo indicato dall'art. 13, comma 2", sono sostituite dalle parole: "un anno" e al comma 2, secondo periodo, le parole: "i due terzi del termine massimo indicato dall'art. 13, comma 2" sono sostituite dalle parole: "un anno e quattro mesi".

Le sanzioni applicabili all'ente variano di fattispecie in fattispecie e possono essere aumentate di un terzo, qualora il profitto ricavato della società in conseguenza della commissione di un reato societario sia di rilevante entità.

I reati societari costituiscono un insieme di reati definiti come propri, ovvero reati che possono essere commessi soltanto da alcuni soggetti precisi ed individuati all'interno della società (es. amministratori, direttori generali, i liquidatori e le persone sottoposte alla loro vigilanza).

Il Legislatore ha voluto definire ed apprestato una tutela penale a tutta un serie di condotte che vengono tenute dai soggetti apicali in occasione di attività specifiche caratteristiche e tipiche della società nei confronti dei soci e nei rapporti con e tra i soci.

Nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF), ha modificato l'art. 25, comma 1 del D. lgs. 231/2001 che ora, «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea», ricomprende anche le fattispecie di: peculato (art. 314 c.p.), con esclusione del peculato d'uso di cui al comma 2; peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

- Art. 314, 1 comma, cod. pen. - Peculato, “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. (omissis)”.
- Art. 316 cod. pen. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

- Art. 323 cod.pen. – Abuso d’ufficio “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”. Inoltre, è stato inasprito il quadro sanzionatorio ed ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto all’art. 24 del D.lgs. 231/01 con l’introduzione **del reato di frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge n. 898/1986)

## MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Commette tale fattispecie delittuosa il soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati richiesti.

### Esempio

Utilizzo di fondi ricevuti da un finanziamento pubblico originariamente destinati alla promozione di attività di formazione in azienda per una finalità diversa.

## INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316 TER C.P.)

La fattispecie punita dall'art. 316 ter c.p. si configura quando qualcuno in azienda pone in essere uno dei seguenti comportamenti:

- a) utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- b) omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa ipotesi, contrariamente a quanto visto in merito al paragrafo precedente, non ha rilevanza l'utilizzo che viene fatto delle erogazioni indebitamente ricevute; il momento in cui viene "consumato" il reato coincide con l'ottenimento dei finanziamenti. Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo o di finanziamento non siano dovute in quanto mancano i presupposti per poterle ottenere e, di conseguenza, manca la giustificazione di un pubblico interesse.

La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto all'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640 bis c.p.

### Esempio

Rilascio di copertura assicurativa o garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento di quell'erogazione pubblica.

### **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

#### Esempio

Qualcuno in azienda, in concorso con un pubblico ufficiale, si fa promettere da un terzo un pagamento non dovuto.

### **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)**

La fattispecie si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

#### Esempio

Qualcuno in azienda offre ad un pubblico ufficiale una somma di denaro per essere preventivamente informato circa eventuali controlli ispettivi.

### **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per omettere o ritardare atti del suo ufficio oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri, illecito in quanto contrario a norme imperative o illegittimo poiché in contrasto con uno specifico dovere dell'ufficio.

Questa fattispecie di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre dalla concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### Esempio

Il pubblico ufficiale che accetta denaro da qualcuno della società al fine di non verbalizzare irregolarità riscontrate, violando il dovere di imparzialità.

## **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)**

Tale fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), la società corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio figure differenti come un cancelliere o un altro funzionario) commettendo le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. Questa ipotesi di reato si realizza al fine di ottenere un vantaggio anche per la società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

### Esempio

Qualcuno della nostra Società versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, il deposito di memorie o di produzioni documentali.

## **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)**

Questa fattispecie criminosa si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

### Esempio

Durante un incontro, nel corso di una visita ispettiva da parte di un funzionario, viene indotto dal medesimo ad assumere il proprio figlio in azienda.

## **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Si tratta di una forma anticipata di "corruzione" che ricorre quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, questa non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta.

### Esempio

Si veda l'esempio precedentemente indicato per il reato di corruzione per l'esercizio di una funzione.

## **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E AI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)**

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri i

reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione. E' un reato che si concretizza nelle fattispecie sopra descritte, nelle quali però il "corrotto" è un membro della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ovvero un funzionario delle Comunità europee e degli Stati esteri.

Esempio

Si rinvia agli esempi sopra indicati riferendo a soggetti della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.

**TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)**

La norma punisce chi attua artifici o raggiri, tali da arrecare un danno allo Stato, a un Ente Pubblico o all'Unione Europea, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gare la società fornisce alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)**

La fattispecie si configura quando gli artifici e i raggiri sono realizzati per ottenere erogazioni pubbliche.

Esempio

Qualcuno della nostra Società, d'accordo con il cliente e pertanto in concorso con lo stesso, pone in essere condotte fraudolente, consistenti in artifici (ad esempio documentazione artefatta) al fine di ottenere un contributo pubblico.

**FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)**

Punisce il soggetto che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Esempio

Dopo aver ottenuto un finanziamento, qualcuno della nostra Società viola il sistema informatico dell'Ente pubblico erogatore modificando i dati ed inserendo un importo relativo ai finanziamenti maggiore di quello ottenuto in modo legittimo.

## COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ

In via generale è fatto assoluto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate dal Decreto (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni dei principi, linee guida di gruppo e delle procedure aziendali individuate nella presente Parte Speciale.

In un'ottica di prevenzione i destinatari devono astenersi dal mettere in atto comportamenti che, sebbene non siano così gravi da realizzare le fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o comunque favorirne la commissione.

Nell'ambito dei suddetti divieti è in particolare fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – nei confronti di pubblici funzionari ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi ed ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto non di modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti delle P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali (in qualsiasi forma effettuati), doni o gratuite prestazioni che possano mirare ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana

o straniera (o di loro parenti, amici o partner di affari) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinate.

### ***Principi specifici per APPLICAZIONE DELLE procedure***

Nello svolgimento delle attività sensibili di cui al presente capitolo si applicano i seguenti principi:

- a) la gestione di qualsiasi rapporto con la P.A. deve essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- b) deve essere rispettata e verificata la corretta applicazione della procedura di partecipazione alle gare pubbliche;
- c) deve essere verificata l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, anche con riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, e di un tanto deve essere informato l'OdV con nota scritta;
- d) alle visite ispettive, di qualsiasi tipologia, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- e) le dichiarazioni rese alla P.A. ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, nonché contributi, finanziamenti o erogazioni devono contenere elementi assolutamente veritieri;
- f) i verbali relativi a ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore devono essere debitamente conservati. L'OdV deve essere informato dell'esito di ogni controllo o ispezione effettuato;
- g) la selezione e l'assunzione del personale devono avvenire nel rispetto del criterio della trasparenza, privilegiando la professionalità. In sede di assunzione è necessario richiedere l'esibizione del certificato dei carichi pendenti o di una autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
- h) la scelta dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi deve avvenire con procedure che consentano di verificarne l'affidabilità e l'onorabilità. Anche ai collaboratori deve essere richiesto, all'atto dell'avvio della collaborazione, la produzione del certificato dei carichi

pendenti e, successivamente, in costanza di rapporto, annualmente, il rilascio di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;

- i) la gestione del servizio informatico deve essere volta a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità della nostra Società è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV di TW-TEAMWARE S.R.L. secondo le modalità a disposizione.

## REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)

### ***Le fattispecie dei reati societari***

L'art. 25 ter del Decreto richiama i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2625 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2626 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2636 c.c.);
- il reato di corruzione tra privati.
- Falso in prospetto (art. 2623 e 173-bis del D.lgs. n. 58/1998)
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (G.U. 7/3/2023; art.55)

- Si descrivono brevemente le fattispecie di reato di interesse per la Nostra società.

### **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621, 2621 BIS E 2622 C.C.)**

La fattispecie si realizza attraverso l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero attraverso l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. costituisce reato proprio, in quanto i soggetti possono essere l'organo amministrativo, i direttori preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci e i liquidatori.

Il Decreto richiama anche l'art. 2621 bis c.c. che punisce sempre il delitto di false comunicazioni sociali, ma in una forma più lieve, quando cioè i comportamenti posti in essere sono di lieve entità, in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta, ovvero qualora si tratti di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### *Esempio*

Redazione del bilancio con un attivo superiore rispetto alla situazione reale al fine di non far emergere una perdita che determinerebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

### **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali. Anche questo, al pari delle false comunicazioni sociali, è reato proprio e soggetto attivo è l'organo amministrativo della società.

#### Esempio

L'organo amministrativo si rifiuta di fornire a un soggetto autorizzato un documento sociale specificamente richiesto.

### **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Si puniscono l'organo amministrativo e i soci che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi sono l'organo amministrativo e i soci conferenti (vedi come riferimento di applicazione le Linee Guida di CONFINDUSTRIA).

### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall'obbligo di eseguirli, aggredendo in tal modo il capitale sociale.

#### Esempio

Su proposta dell'organo amministrativo viene deliberata la restituzione ai soci di conferimenti effettuati, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

### **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che ripartisce utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartisce riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### Esempio

Su proposta dell'organo amministrativo avviene la restituzione di utili che costituiscono fondi non distribuibili.

## **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**

La fattispecie punisce l'organo amministrativo che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (vedi come riferimento di applicazione le Linee Guida di CONFINDUSTRIA).

## **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

La fattispecie si verifica quando un soggetto, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### Esempio

L'organo amministrativo predispone documenti alterati al fine di ottenere una delibera autorizzativa favorevole per un'operazione dalla quale ricavare un indebito profitto.

## **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

### Esempio

L'organo amministrativo non comunica all'Autorità che deve vigilare una segnalazione prevista, così da eludere possibili controlli da parte dell'Organismo medesimo.

## **ATTIVITÀ SENSIBILI DI TW-TEAMWARE S.R.L.**

Il rischio di incorrere nella commissione di uno dei reati societari sopra descritti si verifica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività aziendali:

- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- comunicazioni esterne: gestione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (comunicazioni con i soci, con il pubblico e con le varie Autorità);

- influenza sull'Assemblea;
- operazioni sul capitale sociale;
- processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

## COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ

I destinatari del presente MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo. Nello specifico, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi relativi alla situazione economico-patrimoniale della società;
- omettere di comunicare dati la cui trasmissione è imposta dalla normativa in vigore;
- alterare o comunque inserire dati non veritieri nel bilancio societario;
- occultare documenti al fine di impedire lo svolgimento delle attività di controllo;
- predisporre e presentare, in occasione di eventi formali (assemblee, CDA, etc...atti simulati o fraudolenti allo scopo di alterare la formazione della volontà.

### ***Principi specifici per le procedure***

Nella gestione di tutte le operazioni sociali i destinatari del Decreto sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, non

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dell'inizio di operazioni ispettive in azienda e deve conservarne copia dei verbali delle ispezioni. Ad integrazione delle procedure indicate, il professionista competente alla rilevazione dei dati ai fini della predisposizione della relazione che attesta la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei documenti di riferimento e in eventuali documenti ad essi connessi.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo, la società programma con il personale un programma di formazione/informazione periodica in materia.

### **REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS, D.LGS. 231/01)**

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla L. n. 190/12, che ha modificato l'art. 2635 c.c.

L'art. 2635 c.c. è una fattispecie residuale che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. Il fatto può essere commesso anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma punisce anche il corruttore che dà o promette denaro o altra utilità alle persone anzidette.

L'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del D.lgs. 231/01 richiama espressamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, quindi, il corruttore che attua la condotta attiva della fattispecie in esame.

Affinché sorga una responsabilità in capo alla società è necessario che dalla condotta derivi, da un lato, un qualche vantaggio per la medesima e, dall'altro, un nocumento nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

### **ATTIVITÀ SENSIBILI IN TW-TEAMWARE S.R.L..**

Il reato sopra descritto è sicuramente ipotizzabile nella realtà aziendale di riferimento. Vanno segnalate una serie di attività che potrebbero porsi come attività strumentali o propedeutiche al reato di corruzione tra privati, in particolare:

- offrire o proporre acquisizione di prodotti/servizi: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di realizzazione di condotte corruttive nei confronti di fornitori in occasione di richiesta di servizi esterni (ad esempio corruzione del direttore acquisti di una società affinché accetti di sottoscrivere contratti ad un prezzo più elevato di quello che potrebbe altrimenti ottenere);
- acquisti di beni o servizi: ad esempio, corruzione del fornitore affinché accetti di vendere i prodotti richiesti ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
- gestione omaggistica ed erogazioni liberali;
- partecipazione a gare di appalto: tale attività rileva in relazione alla partecipazione a gare d'appalto indette da privati, nelle quali è possibile immaginare la corruzione dell'amministratore di una società concorrente affinché accetti di ritirare la candidatura.

## COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ

Al fine di evitare una condanna della nostra Società per il reato richiamato dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.lgs. 231/01, si richiede al personale di:

- non adottare comportamenti che vengano meno agli obblighi di fedeltà verso la TW-TEAMWARE S.R.L.;
- non adottare comportamenti (che si traducono in promesse di danaro o altra utilità) che possano indurre terzi a compiere atti a vantaggio della nostra Società ma a danno della società per cui lavorano o che rappresentano.

In generale, ciò che si richiede ai destinatari del presente Modello è di perseguire gli obiettivi di sviluppo della nostra Società mediante comportamenti eticamente corretti e leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali la società intrattiene rapporti commerciali.

## PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Relativamente alle attività sensibili identificate si applicano i seguenti principi in coerenza con le procedure aziendali:

- la nostra organizzazione prevede l'intervento di una pluralità di soggetti nel processo di analisi e introduzione di un servizio/acquisto di un prodotto e la tracciabilità di ogni fase;
- la funzione aziendale preposta verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori ai quali si rivolge e la separazione dei ruoli nel processo di acquisto;
- la funzione aziendale preposta (HR) verifica l'attendibilità e l'onorabilità personale dei dipendenti e dei collaboratori prima della sottoscrizione del rapporto di lavoro e periodicamente in costanza di rapporto;
  - la funzione aziendale preposta adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità del procedimento di partecipazione a una gara d'appalto.

## CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)

### ***Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio***

I reati di riciclaggio sono stati introdotti nel D.lgs. 231/01, all'art. 25 octies, attraverso il richiamo al D.lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- autoriciclaggio.

### **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c.p.), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Vanno considerate tutte le singole tipologie di condotte incluse nel concetto di ricettazione, intendendosi:

- per acquisto: il conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo, avvenuto a seguito di un'attività negoziale, onerosa o a titolo gratuito;
- per ricezione: ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto;
- per occultamento: l'attività preordinata a nascondere il bene ricevuto e proveniente da delitto.

La condizione sufficiente a configurare la ricettazione è la consapevolezza da parte del soggetto attivo della provenienza delittuosa del bene.

Le cose oggetto delle condotte punite dall'art. 648 c.p. possono avere una provenienza delittuosa tanto immediata quanto mediata, non reputandosi cioè necessario che la cosa acquistata, ricevuta od occultata costituisca il diretto ed immediato provento del reato principale, ben potendo essa giungere al soggetto attivo "anche attraverso una catena di intermediari".

#### Esempio

Qualcuno in Azienda acquista degli arredi che sa provenire da attività illecita, pagandoli ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato.

### **RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)**

La condotta si verifica quando, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche il reato di riciclaggio può configurarsi attraverso la realizzazione di diverse condotte:

- di sostituzione, ovvero di scambio del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- di trasferimento, ovvero di "pulizia" del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita attraverso attività negoziali.

Affinché si configuri il reato disciplinato dall'art. 648 bis c.p. è necessario che il soggetto agente ponga in essere un *quid pluris* rispetto alla condotta di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

#### Esempio

Qualche soggetto in Azienda, omettendo i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull'obbligo di adeguata verifica della clientela (D.lgs. 231/07), stipula una serie di polizze assicurative con soggetti coinvolti in traffici di droga, consentendo ai contraenti di ripulire il denaro ottenuto dall'attività illecita.

## IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dai casi puniti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta di una norma residuale volta a punire solo coloro i quali non sono già compartecipi nel reato principale o non sono già imputabili per ricettazione o riciclaggio.

A differenza della ricettazione, la fattispecie in esame prevede, al pari del riciclaggio, la specifica finalità da parte del soggetto agente di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Diversamente dal riciclaggio, invece, il reato di cui all'art. 648 ter c.p. richiede che la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

### Esempio

Qualcuno in Azienda riceve consapevolmente in pagamento denaro di provenienza illecita da parte di un soggetto/cliente che ha già provveduto autonomamente alla sua sostituzione e lo investe in attività economiche o finanziarie.

## AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER-1 C.P.)<sup>1</sup>

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 186/2014 ed è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 (art. 25 octies).

La fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

---

<sup>1</sup> E' stato introdotto con l'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014.

Tuttavia non è sufficiente un arricchimento dal reato base, con conseguente reimpiego per ricadere nella fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p.; devono essere messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le condotte attraverso le quali si commette il reato di autoriciclaggio sono:

- l'impiego: vale a dire la re-immissione in qualsiasi forma, in un'attività economica o finanziaria, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto;
- la sostituzione: intesa come qualsiasi mutazione del bene o dell'utilità illecita in altro bene/utilità, tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del primo;
- il trasferimento: del bene o dell'utilità illecita.

In linea con quanto fino ad ora detto si ricorda la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 648 ter 1, comma quarto, c.p., che si verifica quando attraverso le condotte poste in essere il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il problema che si pone con riferimento alla fattispecie dell'autoriciclaggio riguarda la determinazione del reato presupposto, ovvero se la ricerca di questo debba essere limitata ai soli reati tassativamente indicati dal D.lgs. 231/01 o, piuttosto, possa trattarsi di qualsiasi delitto non colposo.

Sul punto vi sono diversi orientamenti: un primo filone sostiene la prima teoria, ovvero che i reati presupposto dell'autoriciclaggio possano essere solo quelli già ricompresi nel D.lgs. 231/01.<sup>2</sup> Secondo un diverso pensiero, invece, non vi sarebbe limite alla determinazione dei reati presupposto dell'autoriciclaggio, in quanto l'art. 25 octies non individua alcuna restrizione.<sup>3</sup> Sul punto la giurisprudenza non è ancora intervenuta per fare chiarezza.

Privilegiando l'ultima tesi, se da un lato è vero che viene rafforzata la funzione di strumento di prevenzione del MOG, dall'altro va preso atto della completa vanificazione del principio di tassatività dei reati previsto dal Decreto.

---

<sup>2</sup> In questa direzione si veda la Circolare di Confindustria, n. 19867 del 12.06.2015.

<sup>3</sup> In questo senso pare essersi orientata l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con Circolare 1.12.2015, n. 6 .

Volendo assumere una posizione intermedia, rispettosa sia del principio di tassatività che dell'esigenza di prevenzione, va preso atto dell'esistenza di una classe di reati non espressamente richiamati dal Decreto che molto spesso costituiscono il reato presupposto dell'autoriciclaggio: si tratta dei reati tributari, disciplinati dal D.lgs. 74/2000<sup>4</sup> e di seguito elencati:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- la dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- la dichiarazione infedele;
- l'omessa dichiarazione;
- l'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento e la distruzione di documenti contabili;
- l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- l'omesso versamento di IVA;
- l'indebita compensazione;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

#### Esempio

Utilizzo dei proventi ottenuti dalla commissione di un reato tributario per creare dei fondi neri su un conto corrente aperto all'estero, così da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **CONTRABBANDO**

L'art. 25 sexiesdecies, introdotto nel Decreto 231 dal D.Lgs 75/2020 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF), la quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga commesso il delitto di contrabbando. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale.

---

<sup>4</sup> D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale, 31 marzo 2000, n. 76) - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. “dazi doganali”, ossia delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE.

- Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss, sono elencati i presupposti che danno origine al “delitto di contrabbando. In particolare, dagli artt. 282 a 301 del TU Doganale viene definito il delitto di contrabbando:
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
- Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

A seguito dell'introduzione della famiglia di reato di cui all'art. 25 sexiesdecies, è in particolare necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l'ente. La figura dello spedizioniere doganale è infatti da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l'esportatore o l'importato nell'espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

## ATTIVITÀ SENSIBILI POTENZIALMENTE PRESENTI IN TW-TEAMWARE S.R.L..

Di seguito vengono elencate le attività sensibili di rilievo nel contesto aziendale:

- rapporti con i fornitori: per quanto concerne il rischio di acquisto di beni provenienti da precedente attività delittuosa (ad esempio nella scelta del fornitore non deve utilizzare come criterio unicamente quello del minore prezzo del bene ma effettuare verifiche sui fornitori e sulla provenienza dei beni);
- accensione di rapporti continuativi (ad esempio vendita di polizze vita) ed esecuzione di operazioni disposte dalla clientela (ad esempio versamento dei premi): rileva il rischio che il cliente si avvalga di tali servizi per compiere operazioni di reimpiego di denaro che costituisce il profitto di precedenti attività criminose;
- in relazione alla condanna per il reato di autoriciclaggio, costituiscono attività sensibili di Azienda tutte le attività per le quali l'Azienda risulta esposta alla commissione degli illeciti di cui al Decreto, che possono costituire il reato presupposto della fattispecie dell'autoriciclaggio.

In particolare, sono da considerare aree a rischio e quindi di attenzione i seguenti processi:

- Redazione del bilancio annuale e delle situazioni periodiche;
- Rapporti con il Consiglio di Amministrazione
  - presentazione di proposte al Consiglio di Amministrazione con false informazioni
  - occultamento o l'alterazione di informazioni utili alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - la fornitura di risposte infedeli a fronte di richieste del Consiglio di Amministrazione, con indicazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti di gestione;
  - l'alterazione dei verbali delle riunioni del Consiglio per distorcere i contenuti delle delibere

- Rapporti con il Collegio sindacale
  - occultamento di documenti da sottoporre al controllo del Collegio e/o di informazioni relative ad atti o fatti di gestione;
  - alterazione dei documenti e/o delle informazioni fornite sui fatti di gestione;
  - negligenza nei comportamenti in risposta alle richieste del Collegio in grado di ritardare od ostacolare controlli e decisioni.

Per quanto concerne l'area amministrativa nel processo di Contabilità generale i processi sensibili identificati riguardano:

- omessa rilevazione contabile di partite attive o passive allo scopo di alterare i risultati della gestione;
- ottenimento di sconti/abbuoni/note di credito da fornitori in assenza di documentazione giustificativa a supporto;
- ottenimento di uno sconto da fornitore dietro promesso di pagamento della fattura nei termini contrattuali;
- autorizzazione al pagamento di fatture per importi in eccesso rispetto all'ordine/contratto o per prestazioni non fornite al fine di non evidenziare o ridurre utili di bilancio;
- inserimento mancato o errato di dati contabili per pagamento di bonifici;
- registrazione di note di debito per penali passive non dovute;
- emissione di fatture attive fittizie (per servizi non prestati) al fine di non evidenziare perdite di bilancio o comunque di alterare il risultato economico;
- emissione di fatture attive per la fornitura di servizi per un importo inferiore o superiore a quello previsto dal contratto;
- emissione di fatture attive per penali in misura indebita o non dovute, al fine di non evidenziare perdite di bilancio o comunque di alterare il risultato economico;
- stralcio di crediti in modo indipendente dal risultato di un'azione legale sul cliente moroso;
- mancato accantonamento al fondo crediti inesigibili al fine di non evidenziare una perdita di bilancio o comunque di alterare il risultato economico;

- falsificazione/alterazione di dati contabili al fine dell'evasione o elusione fiscale;
- liquidazione di una fattura priva del relativo ordine, debitamente firmato dal responsabile;
- liquidazione di una fattura non rispondente, nel contenuto o nell'importo, alla richiesta di acquisto debitamente autorizzata dal responsabile secondo le procedure;
- liquidazione di una fattura priva delle approvazioni previste dalle procedure;
- duplice pagamento della stessa fattura.

### ***Comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

I Destinatari del presente MOG devono astenersi dall'attuare comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 octies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello svolgimento delle attività sensibili, la nostra organizzazione:

- verifica di non acquistare beni provenienti da attività delittuosa;
- non conclude contratti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.
- evita di acquisire quei clienti che si avvalgono dei rapporti commerciali intrattenuti con la nostra società per ripulire denaro "sporco".

### ***Principi specifici per le procedure***

Con riferimento all'avvio di rapporti continuativi la nostra organizzazione osserva le prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) che introduce, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica della clientela e l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Attraverso le informazioni raccolte la nostra società classifica la clientela creando categorie distinte in relazione alla percentuale di rischio di commissione di uno dei delitti in questione. All'interno dell'organizzazione aziendale è istituito un presidio al quale è affidato il compito di monitorare costantemente il profilo di rischio assegnato a ciascun cliente.

Nell'attività ordinaria, con riferimento a ogni tipologia di operazione, anche attraverso il monitoraggio costante dei flussi finanziari, la funzione preposta segnala immediatamente le eventuali operazioni sospette Area Finanziaria e con periodicità definita di un tanto saranno informati i membri dell'OdV e l'organo amministrativo della nostra Società.

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del D.lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) la società non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc.), se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Ulteriormente, la nostra organizzazione rispetta le seguenti condotte:

- a) non intrattiene rapporti commerciali con soggetti dei quali è conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- b) valuta l'attendibilità di fornitori e clienti con modalità che consentano di appurarne la correttezza professionale. Tale controllo è ripetuto periodicamente dalla società. In particolare, con riferimento ai pagamenti, la funzione preposta verifica la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- c) valuta la provenienza dei beni e servizi e nell'attività di acquisto e non sceglie esclusivamente sulla base del prezzo del prodotto/servizio;

Infine, in un'ottica di prevenzione, viene attuata una periodica formazione/informazione del personale in materia.

## REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)

### ***Le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro***

L'articolo 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, rendendo "sensibili" i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) avvenuti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 costituisce il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una situazione analoga ai medesimi e che sono presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa (ad esempio soggetti in apprendistato, stagisti, etc...).

La responsabilità della nostra Società non consegue ad una colpa "generica" (vale a dire per imprudenza, imperizia, negligenza), bensì ad una colpa "specificata": l'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro all'art. 30, comma 1, prevede:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- l'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D.lgs. 81/08 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (il MOG di cui al D.lgs. 231/01) che venga efficacemente attuato al fine di assicurare il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, a mente del Testo Unico richiamato, il MOG *“deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.*<sup>5</sup>

L'art. 25 septies del Decreto richiama quindi i seguenti reati:

- omicidio colposo,
- lesioni personali colpose gravi o gravissime

dettagliati nel prosieguo.

## **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

La fattispecie delittuosa in esame si configura quando a causa della mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si verifica la morte di un lavoratore, ovvero quando ciò accade per la mancata adozione di tali accorgimenti e misure.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che dette misure siano effettivamente osservate in ogni area aziendale.

## **LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.)**

La fattispecie si verifica quando un soggetto violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagiona ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

---

<sup>5</sup> D.lgs. n. 81/08, art. 30, commi 2, 3 e 4.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### ***Attività sensibili in TW-TEAMWARE S.R.L..***

Il contesto aziendale di riferimento deve considerarsi, in ragione della natura dell'attività esercitata, esposto ai rischi riguardanti sicurezza sul lavoro. Posta questa premessa, è possibile individuare le seguenti attività sensibili:

- valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori a terzi all'interno dei locali della nostra Società;
- gestione delle emergenze;
- formazione/informazione del personale.

Per le ragioni di alto rischio tutta l'organizzazione viene costantemente sensibilizzata e formata sul tema della sicurezza sul lavoro. Per il medesimo indirizzo tutte le funzioni sono coinvolte nella gestione del processo di attuazione del D.lgs 81/2008 ognuno per le sue competenze/ruolo (vedi HR, Acquisti) anche sensibilizzando la struttura vista la specifica applicazione della legge.

### ***Comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

I destinatari del MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 septies del Decreto, ovvero dal porre in essere

comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte sub 6.2 e sub 6.3.

### ***Principi specifici per le procedure***

La Società TW-TEAMWARE S.R.L. rispetta le prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/08. A tal fine la società si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale individua i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; predispone una serie di strumenti e di criteri di prevenzione al fine di fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale; assicura il costante aggiornamento dei dispositivi di sicurezza. Il Modello richiama integralmente le prescrizioni contenute nel DVR adottato dalla nostra società. L'Azienda garantisce la partecipazione periodica del personale ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

## **REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)**

### ***Le fattispecie dei reati ambientali***

Il D.lgs. 121/11<sup>6</sup> ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli Enti ad una serie di reati ambientali. Successivamente, la L. n. 68/15, entrata in vigore il 29.05.2015, ha inserito nel Libro II del codice penale il titolo VI bis – “Delitti contro l’ambiente” – modificando e integrando l’art. 25 undecies del D.lgs. 231/01, con la previsione di ulteriori reati ambientali che, se posti in essere, determinano una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Di seguito si elencano i reati ambientali rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

---

<sup>6</sup> “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle Autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, Codice dell'Ambiente), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Codice dell'Ambiente); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Codice dell'Ambiente), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Codice dell'Ambiente), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Codice dell'Ambiente) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Codice dell'Ambiente);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle Autorità competenti (art. 279, comma 5, Codice dell'Ambiente);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali o vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4 e art. 3 bis, comma 1, L. 150/92);

- violazione di disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. n. 549/93 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"); inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e 2; art. 9, comma 1 e 2, D.lgs. 202/07).

Il rischio di realizzazione dei reati ambientali puniti dal Decreto rappresenta un'area di bassa critica nella nostra realtà aziendale, in considerazione della tipologia di attività svolta dalla medesima.

### **Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.lgs. 152/06)**

I reati presupposto sono quelli previsti in particolare dalle norme:

- a. D. Lgs. 152/2006 (c.d. testo unico dell'ambiente) e s. m. e i., ed in particolare:
  - art. 137 (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose);
  - art. 256 (gestione di rifiuti non autorizzata);
  - art. 257 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee);
  - art. 258 (violazione degli obblighi e falsità dei certificati);
  - art. 259 (traffico illecito di rifiuti);
  - art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti);
  - art. 260 bis (reati di falso relativi al SISTRI, ossia al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
  - art. 279 (violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera - esercizio non autorizzato di stabilimento);
- b. L. 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);

- c. L. 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3, 6° comma: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
- d. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in attuazione della direttiva 2005/35/CE (inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato dalle navi);
- e. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- f. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

La norma punisce una pluralità di condotte, in particolare:

- le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- le attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

### ***Attività sensibili di Azienda***

Come sopra specificato, l'ipotesi di commissione di uno dei reati ambientali è, in linea di principio, sicuramente ipotizzabile all'interno della realtà aziendale. Pertanto, con riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti, va sicuramente indicata come attività poco sensibile, nello svolgimento della quale potrebbe presentarsi il rischio di incorrere nella commissione del reato ambientale, la gestione dei rifiuti tossici di utilizzo anche per attività di scarso rilievo (vedi batterie).

### ***Principi specifici per le procedure***

Allo scopo di prevenire la commissione di reati ambientali, in via generale la nostra organizzazione promuove tra tutti i componenti un senso di responsabilità verso l'ambiente, la riduzione della produzione dei rifiuti e il rispetto della normativa vigente.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti tossici, la nostra società aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti tossici e affida la raccolta, il trasporto e lo smaltimento a società di raccolta, trasporto e recupero in possesso delle dovute autorizzazioni.

## REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)

### ***La fattispecie dei reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

Il D.lgs. 109/12<sup>7</sup> ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, che individua la responsabilità dell'Ente per il delitto punito dall'art. 22 D.lgs. 286/1998.

L'art. 22, ai commi 12 e 12 bis, prevede che *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.”*

Il rischio che si configuri in TW-TEAMWARE S.R.L. il reato sopra descritto è trascurabile in quanto il processo di assunzione e selezione dei fornitori è estremamente rigido e nel caso del personale risulta vincolato. Tuttavia, in un'ottica preventiva, si individuano le attività sensibili e i principi da seguire nello svolgimento delle medesime.

### ***Attività sensibili di Azienda***

Le attività sensibili nelle quali vi è la possibilità di incorrere nella commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, consistono principalmente:

- Assegnazione di appalti/gare
- Selezione dei collaboratori/professionisti

---

<sup>7</sup> Il decreto in esame dà attuazione alla direttiva europea 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro.

### ***Principi specifici per le procedure***

La nostra società dichiara di non assumere dipendenti stranieri sforniti del regolare permesso di soggiorno e di non instaurare, o mantenere, rapporti di collaborazione con cittadini stranieri rientranti nella casistica individuata, nonché di non conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgono. Così facendo la nostra società dimostra di aderire ai principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro. In caso di assunzione di persone straniere residenti in Paesi terzi, la nostra organizzazione si rivolge alle Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire il regolare ingresso in Italia dello straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione regolare.

Per i cittadini stranieri già presenti in Italia la nostra società, in caso di necessità o richiesta, prima di procedere all'assunzione o all'instaurazione del rapporto di collaborazione, verifica il possesso di un permesso di soggiorno regolare.

### **RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01)**

#### ***Le fattispecie di reato***

L'art. 25 terdecies è stato inserito recentemente nel D.lgs. 231/01 attraverso il recepimento della L. 20 novembre 2017, n. 167 (recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017").

L'art. 25 terdecies richiama i delitti puniti dall' articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero la condotta dei partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Va tuttavia rilevato che il D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha abrogato l'art. 3, comma 3 bis, della l. 654/75, senza intervenire direttamente sul D.lgs. 231/01.

Per effetto di un tanto si potrebbe supporre un'abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies; tuttavia, va rilevata la contestuale introduzione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa all'art. 604 bis del Codice penale. Pertanto, al fine di armonizzare i contenuti delle normative analizzate sarebbe necessario un intervento sul D.lgs. 231/01.

### ***Attività sensibili e comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

Il rischio di realizzazione dei reati in esame è trascurabile all'interno della nostra Società. In ogni caso vanno considerate quali attività sensibili:

- la gestione dei rapporti con gli interlocutori della nostra Società (clienti, fornitori);
- l'utilizzo dei locali della nostra Società;

I destinatari del presente Modello non devono in alcun modo prendere parte ad associazioni o comunque a gruppi che sono stati istituiti con lo scopo di fare propaganda, incitamento o istigazione fondato, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La condotta prima descritta è vietata nel corso di qualsiasi rapporto con i terzi, a prescindere dalla modalità di svolgimento dell'incontro (di persona, telefonico, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici).

TW-TEAMWARE S.R.L. non deve mettere a disposizione i locali nei quali si svolge l'attività di intermediazione a soggetti che, anche solo astrattamente, sono sospettati di essere membri di gruppi o associazioni che hanno quale finalità la realizzazione di uno dei delitti di razzismo e xenofobia.

Infine, la nostra organizzazione non deve erogare finanziamenti a favore di organizzazioni che hanno quale finalità la propaganda, l'incitamento o l'istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie.

Ogni finanziamento predisposto dalla nostra organizzazione a favore di terzi deve essere debitamente documentato ed effettuato attraverso canali che ne assicurino la tracciabilità. Prima di deliberare sull'erogazione del finanziamento l'organo amministrativo effettua adeguate ricerche sul destinatario del contributo e informa di un tanto l'OdV.

## WHISTLEBLOWING - ART. 6 D. LGS. 231/2001

I soggetti di cui all'art. 5 del decreto che segnalino illeciti o di infrazioni al Modello o al Codice Etico di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio ufficio, godono delle tutele di cui alla L. 179/2017 ed all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, alle cui disposizioni si fa espresso rinvio, e previste dal presente MOG. Si ricorda che i soggetti previsti dall'art. 5 sono:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- b) la società adotta canali (comunque più di uno) sia tradizionali che informatici che assicurino la riservatezza del segnalante;
- c) almeno uno dei suddetti canali ha caratteristiche informatiche idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. I canali di carattere tradizionale sono comunque previsti allo scopo di rendere possibili le segnalazioni a chi non disponga di postazioni di lavoro dotate di strumenti informatici.

I canali sono resi noti a tutto il personale e ai soggetti suddetti, i quali sono altresì resi edotti del sistema di tutele previsto dal Modello stesso e dall'art. 6 del decreto.

L'OdV è un destinatario privilegiato, ancorché non esclusivo, delle suddette segnalazioni, che possono essergli recapitate secondo le modalità previste e comunicate ai destinatari del Modello. Ove la segnalazione sia ricevuta da destinatario diverso dall'OdV, il ricevente deve comunque immediatamente trasmetterla all'OdV.

La pluralità dei suddetti canali garantisce sia contro l'eventualità che le segnalazioni pervenute siano tenute nascoste dal soggetto che le riceve, sia l'effettività dell'accesso a tutti i possibili segnalanti. Il segnalante riceve, dal soggetto al quale ha trasmesso la segnalazione, tempestivo riscontro della ricezione della stessa. In difetto, ripete la segnalazione trasmettendola anche ad altro canale predisposto dalla società.

La segnalazione, fatto salvo l'obbligo di inoltrarla, in ogni caso, all'OdV, sarà gestita, da parte del soggetto che la riceve, in accordo con la struttura organizzativa della società, purchè ciò consenta l'effettività delle tutele previste nei confronti del segnalante.

Stante le tutele adottate in materia di riservatezza dell'identità del segnalante, a costui è richiesto di identificarsi con chiarezza nei confronti del destinatario della segnalazione. Eventuali segnalazioni anonime saranno comunque trattate secondo quanto previsto, in linea generale, dal presente Modello. La segnalazione dovrà essere circostanziata e basata su circostanze e fatti oggettivi, oggettivi e ragionevolmente fondati (oltre che "precisi e concordanti", come espressamente richiesto dall'art. 6).

Sono severamente vietate segnalazioni palesemente e/o scientemente infondate, o aventi natura ed intento diffamatorio, e/o inoltrate allo scopo di trarre vantaggio da parte del segnalante; esse saranno valutate alla stregua di infrazioni del Modello e del Codice Etico, secondo i criteri ivi stabiliti. È inoltre vietato disattendere le tutele in materia di riservatezza del segnalante. È vietata, ai sensi della L. 179/2017 e dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, l'adozione di atti ritorsivi, discriminatori o comunque lesivi nei confronti del segnalante, a maggior ragione se conseguenti direttamente o indirettamente alla segnalazione da lui effettuata. In proposito, la società adotta le più idonee misure preventive e di controllo. In qualunque caso il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono nulli eventuali modifiche/mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È sempre onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, ademansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre situazioni simili del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, situazione di mobbing sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che le misure adottate siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto nel Sistema disciplinare.

Nel contempo l'OdV procederà nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche svolte, la segnalazione pervenuta risulti infondata e rivelata con dolo o colpa grave, affinché anche in questo caso, siano intrapresi dalle Unità Organizzative aziendali competenti gli opportuni provvedimenti sanzionatori indicati nel paragrafo "Sistema disciplinare".

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV in apposito archivio opportunamente custodito. È peraltro fatta salva l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari in caso di segnalazioni palesemente e scientemente infondate, o aventi natura ed intento diffamatorio. La mancata osservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente sezione, nonché dei principi e delle norme in proposito contenute nel Codice Etico, sono sanzionate ai sensi del Sistema Disciplinare del Modello (MOG), secondo i criteri ivi stabiliti.

L'adozione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante costituisce comunque, in ogni caso, infrazione grave ai sensi del Sistema Disciplinare.

## **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)**

### ***Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata***

L'art. 24 ter richiama le seguenti fattispecie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Il rischio per la nostra società di incorrere in responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 per la commissione di uno di tali reati NON è trascurabile in particolare per alcune voci (vedi scambio elettorale) e per tale motivo qualunque attività che possa avere una minima probabilità di applicazione di tale reato viene gestito con una rigida osservanza delle procedure interne di definite dalle funzioni aziendali.

### ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Fra tutti quelli sopra elencati merita di essere considerato il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La nostra società sarà responsabile anche nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/06.<sup>8</sup>

Si configura la fattispecie di associazione per delinquere a livello "transnazionale" quando è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato:

- è commesso in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

### ***Attività sensibili in TW-TEAMWARE S.R.L..***

Come sopra premesso, il rischio che l'Azienda subisca una condanna ai sensi del D.lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di criminalità organizzata è trascurabile. Ciò nonostante, considerando il reato di cui al sub 10.2, è opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- sviluppo di servizi;
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (cyber security)

---

<sup>8</sup> Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

### ***Comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

I destinatari del Modello devono astenersi dal realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui al sub 10.2, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

### ***Principi specifici per le procedure***

La nostra organizzazione nell'ipotesi di trovarsi nella condizione:

- non assume personale senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del dipendente, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- non istaura rapporti di collaborazione senza aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del collaboratore, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 con verifica successiva annuale e richiesta al collaboratore il rilascio dell'autocertificazione;
- non intrattiene rapporti commerciali con soggetti terzi senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e osservato i criteri di selezione imposti dalla legge, in particolare, la normativa cui al D.lgs. 231/07;
- assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali e l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate.

L'attività è comunque governata da apposite procedure.

## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)**

### ***Fattispecie delittuose contro l'industria e il commercio***

Il D.lgs. 231/01 contempla le seguenti fattispecie delittuose:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Di seguito si esaminano le sole fattispecie di interesse per l'Azienda, trascurando le altre, la cui probabilità di realizzazione non è nemmeno astrattamente ipotizzabile.

### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

L'art. 513 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, vale a dire di un'attività produttiva e della rivendita dei beni a scopo di lucro.

La condotta può essere compiuta, alternativamente, mediante l'uso di violenza sulle cose, che implica il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa, ovvero mediante mezzi fraudolenti, vale a dire tutti i mezzi che sono idonei a trarre in inganno la vittima.

Nella prassi, generalmente, la condotta si realizza mediante il compimento di uno degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.

### ***Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)***

La norma in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Non vengono puniti gli atti di concorrenza, che di per sé sono leciti, ma gli atti di concorrenza commessi con violenza sulla persona o sulle cose, ovvero con minaccia, prospettando al soggetto un male ingiusto e futuro.

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La norma di cui sopra punisce il soggetto che nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

### ***Attività sensibili IN TW-TEAMWARE S.R.L..***

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- gestione delle comunicazioni esterne, in considerazione dei profili di rischio connessi alla creazione, mediante artifici, di turbative all'esercizio dell'attività di altri;
- partecipazioni a gare, in considerazione dei profili di rischio connessi alla possibilità che vengano attuati comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;

### ***Comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

I destinatari del presente Modello devono astenersi dall'attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo. In particolare, è fatto divieto di:

- denigrare un concorrente o effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- trarre in inganno i clienti circa l'origine e la tipologia del servizio offerto.

### ***Principi specifici per le procedure***

I reati contro l'industria e il commercio si inseriscono nell'ambito dei rapporti esterni della nostra Società. È nel corso dello svolgimento di tale attività comunicativa che maggiore è il rischio di screditare un concorrente o i suoi prodotti, ovvero di esprimere apprezzamenti anche solo potenzialmente idonei a determinare un tanto o, ancora, di denigrare un concorrente o convincere, mediante l'inganno, un appaltatore a preferire la propria società al posto di altra. Per tale ragione la nostra società impronta la propria attività verso l'esterno al rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei confronti dei concorrenti.

In particolare:

- predisporre presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i servizi;
- assicura la neutralità rispetto ai competitors del contenuto comunicazioni rivolte all'esterno aventi finalità pubblicitaria;
- effettua dei controlli sulla rete distributiva verificando, a campione, la corrispondenza dei servizi offerti dai dipendenti e dai collaboratori ai servizi promossi in azienda;

**REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)**

***Fattispecie di reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento***

L'art. 25 bis D.lgs. 231/01 richiama i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Le fattispecie delittuose di cui sopra sono difficilmente ipotizzabili nel contesto dell'attività di intermediazione assicurativa. Fra di esse, l'unica suscettibile di impatto nel contesto aziendale è il reato disciplinato all'art. 473 c.p., ovvero la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, di modelli e di disegni.

### ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni***

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero il soggetto che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Le condotte vietate sono identificate nella contraffazione e nell'alterazione di segni distintivi o prodotti industriali dei quali si conosce l'esistenza, ovvero nel semplice uso dei medesimi. Attraverso la contraffazione il soggetto agente crea una cosa simile a quella già esistente, così da ingenerare confusione circa la sua essenza, mentre mediante l'alterazione modifica l'aspetto di una cosa.

#### **Esempio**

Utilizzo di un segno distintivo già registrato da altri al fine di promuovere un prodotto (prodotti di marchi del lusso).

### **Attività sensibili di Azienda**

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- utilizzo dei segni distintivi delle mandanti;
- gestione delle comunicazioni esterne;
- partecipazioni a gare;

### **Comportamenti vietati all'interno della nostra Società**

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra elencata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

### **Principi specifici per le procedure**

TW TEAMWARE assicura un monitoraggio costante sull'attività di progettazione e sviluppo dei propri servizi e vigila affinché non siano diffuse notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.

## **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)**

### **Fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'articolo 24 bis è stato aggiunto dall'articolo 7 della L. n. 48/08.<sup>9</sup> La norma punisce le seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

---

<sup>9</sup> Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, avvenuta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Di seguito vengono brevemente considerate le fattispecie di reato di interesse la nostra società.

### ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)***

La fattispecie si configura quando qualcuno accede ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte del personale di Azienda se si considera che il medesimo può avere accesso anche a sistemi informatici esterni.

#### *Esempio*

Un nostro dipendente accede abusivamente ad un sistema informatico di proprietà di terzi per estrarre copia di un documento.

### ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Il delitto consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, consegnare o comunicare abusivamente, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso di sistemi informatici o telematici, protetti da misure di sicurezza, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

La norma punisce già le condotte preliminari all'accesso abusivo ad un sistema informatico, con evidente finalità di prevenzione.

#### *Esempio*

Il dipendente della nostra Società si procura in maniera illecita la password di accesso ad un sistema informatico verso il quale gli è precluso l'accesso.

### ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)***

La fattispecie consiste nel procurarsi, riprodurre o diffondere programmi atti allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

#### *Esempio*

Il dipendente della nostra Società si procura un virus idoneo ad intaccare, danneggiandolo illecitamente, un sistema informatico.

### ***Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

La disposizione in esame estende la punibilità già prevista per i delitti relativi alla falsità in atti (quindi, le falsità ideologiche e le falsità materiali in atto pubblico), alla falsità in documenti informatici. La definizione di documento informatico è fornita dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.lgs. 82/05. Esso consiste in *“una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*

#### *Esempio*

Inserimento di dati falsi all'interno di una banca dati.

### ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)***

La norma punisce il soggetto che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

#### ***Esempio***

Il collaboratore cancella dei dati dalla memoria di un personal computer in azienda, senza essere stato autorizzato dal responsabile.

### ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)***

La fattispecie si configura quando attraverso una delle condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, un soggetto distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Pertanto, quando l'alterazione dei dati e delle informazioni rende inservibile il sistema o comunque incide pesantemente sul suo funzionamento, si integra il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non il delitto di danneggiamento di dati (art. 635 bis c.p.).

### ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

La norma punisce la condotta già descritta all'art. 635 quater c.p., quando diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il danneggiamento deve riguardare un sistema informatico utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, a nulla rilevando la natura pubblica o privata del sistema.

### ***Attività sensibili di Azienda***

Le attività sensibili, vale a dire quelle nello svolgimento delle quali è più agevole incorrere nella commissione di uno dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati sopra descritti, sono individuate:

- nell'utilizzo e nella gestione della rete aziendale;
- nell'utilizzo di internet e del sistema di posta elettronica;
- nella gestione dei social network ed eventuali applicazioni;
- nel trattamento di dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività d'impresa.

### ***Comportamenti vietati all'interno della nostra Società***

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero

da attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo. I destinatari del presente Modello non devono trattare i dati personali raccolti nello svolgimento della propria attività violando le prescrizioni normative.

In particolare, i destinatari del presente Modello non devono:

- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e software della nostra Società;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- impiegare sulle apparecchiature della nostra Società prodotti che non sono stati acquistati dall'Azienda;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc;
- non utilizzare le password di altri utenti della nostra Società;
- non introdurre e/o conservare in azienda documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che sia stato autorizzato acquisito con il consenso dei terzi;
- non trasferire all'esterno della nostra Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della nostra Società se non per finalità attinenti lo svolgimento delle proprie mansioni;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica della nostra Società.

## ***Principi specifici per le procedure***

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico analizzato nel presente capitolo, la nostra organizzazione ha adottato idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali ad essa conferiti.

Al fine di garantire il regolare trattamento dei dati, sono stati introdotti accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

- Il presente Modello fa espresso rinvio al documento sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative predisposto dall'Azienda ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 nel quale sono descritte tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dal nostro personale ai fini del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati e della protezione del patrimonio informativo della nostra Società. Per redigere il documento sono stati analizzati i dati personali trattati dall'intermediario, sono stati valutati la tipologia di detti dati e gli strumenti utilizzati per il trattamento, nonché i rischi che incombono sui dati stessi e sono stati quindi definiti i criteri di protezione del patrimonio informativo in contesto. sono indicate idonee informazioni riguardanti. In particolare, nel documento sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, nonché del Responsabile della protezione dei dati (ove nominato), dei Responsabili esterni; degli autorizzati e dei soggetti espressamente designati al trattamento dei dati nei termini previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR;
- la puntuale descrizione del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permette di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione sono precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

- l'elencazione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A tal fine, la nostra società rispetta le seguenti procedure:

- adotta sistemi di validazione delle credenziali di sufficiente complessità, che prevedono l'identificazione e l'autenticazione individuale degli utenti attraverso l'attribuzione di uno user-id e di una password associata. Le password hanno una lunghezza minima di otto caratteri e non è permesso l'uso di più di tre caratteri uguali in successione all'interno della password;
- garantisce la modifica periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici provvedendo alla modifica della password almeno ogni 90 giorni;
- assicura che una stessa user-id non venga assegnata a persone diverse, neppure in tempi diversi;
- prevede che in caso di revoca dell'incarico, di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro dell'utente la user-id sia revocata con effetto immediato;
- prevede che in caso di mutamento di mansioni dell'utente, il profilo del medesimo venga immediatamente modificato;
- assicura che i profili dei vari utenti siano gestiti in relazione alle reali necessità dei medesimi di trattare i diversi dati;
- verifica con cadenza semestrale la validità dei profili;
- effettua periodicamente la revisione degli apparati informatici presenti nei locali;
- dota ogni elaboratore di un prodotto antivirus;
- installa e configura sulle LAN di produzione firewall che analizzano i dati in entrata scartando i pacchetti sospetti;
- effettua giornalmente il backup dei server;
- assume tecniche di minimizzazione dei dati al fine di garantire che siano trattati soltanto i dati necessari in relazione alla specifica finalità del trattamento perseguita;

- ove sia necessario, tenuto conto della natura dei dati personali trattati e delle caratteristiche del trattamento, prevede l'applicazione delle tecniche di cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali;
- predispone un piano di sicurezza e di protezione dei locali e degli archivi contenenti banche dati (attraverso la verifica degli accessi; l'adozione di sistemi di protezione dei dati da accessi non autorizzati);
- predispone dei sistemi di monitoraggio e di tracciamento degli accessi, nonché delle procedure specifiche per la gestione delle violazioni di dati personali e la notifica delle medesime all'Autorità Garante, nonché all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Reg. UE 2016/679 (c.d. data breach);
- procede ad una suddivisione di ruoli e responsabilità tra gli addetti al trattamento dei dati;
- verifica che le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature informatiche siano utilizzate esclusivamente per motivi di ufficio;
- verifica che la connessione ad internet sia utilizzata per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- predispone per tutti gli addetti al trattamento dei dati specifiche clausole contrattuali di riservatezza e specifici vincoli per ottemperare ai principi in materia di protezione dei dati personali.

I destinatari del presente Modello devono attenersi nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e, in particolare, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali, in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679:

- a) al rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi, richiamate nel documento sulle misure di sicurezza assunte e nella normativa aziendale specifica;
- b) al rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati;
- c) alle prescrizioni impartite negli atti di designazione ad autorizzato e/o a referente del trattamento dei dati personali

d) alle istruzioni previste nei mansionari e/o regolamenti e/o prontuari adottati relativi a:

- utilizzo dei pc,
- utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati;
- utilizzo della rete aziendale;
- utilizzo di internet;
- utilizzo della posta elettronica;
- gestione delle password;
- virus informatici.
- 

## **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)**

### ***Fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

La norma punisce le seguenti fattispecie di reato:

- divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41);
- duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41);
- duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale e a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter, L. 633/41);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori (art. 171 septies, L. 633/41);
- produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies, L. 633/41).

Tali fattispecie di reato sono di basso impatto ipotizzabili nella realtà aziendale di riferimento. A seguire l'analisi delle fattispecie di rilievo per l'Azienda.

***Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41)***

La disposizione in commento punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. 633/41) e chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

*Esempio*

Il personale carica sulla rete della nostra Società dei contenuti coperti dal diritto d'autore per utilizzarli.

***Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41)***

La condotta punita consiste nel duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

È inoltre punito chi, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

*Esempio*

Utilizzo, nello svolgimento dell'attività affidata di programmi non originali, così da risparmiare il costo della licenza d'uso dei medesimi.

### **Attività sensibili di Azienda**

Le attività sensibili in relazione alla classe di reati considerata nel presente capitolo, sono:

- l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio, gli applicativi informatici presenti in azienda);
- la pianificazione dell'attività pubblicitaria.

### **Principi specifici per le procedure**

La nostra organizzazione adotta misure specifiche volte ad impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati o per i quali non si possiede la licenza d'uso. Tutti i sistemi informatici di proprietà della nostra Società sono dotati di adeguato software firewall e antivirus.

Nella pianificazione dell'attività di pubblicizzazione della nostra Società è consentito l'utilizzo di materiale coperto dall'altrui diritto d'autore purché sia accompagnato da un diritto di utilizzazione dello stesso.

## **CAPITOLO 15 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D.LGS. 231/01)**

### **Fattispecie di delitti contro la personalità individuale**

L'art. 25 quinquies D.lgs. 231/01 richiama i delitti contro la personalità dell'individuo, vale a dire le fattispecie contemplate dagli artt. 600 e seguenti del c.p.:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

La classe di reati sopra indicata presenta bassissima correlazione con le attività normalmente svolte dalla nostra organizzazione, conseguentemente il rischio per la medesima di incorrere nei reati contro la personalità individuale è considerata allo stato attuale trascurabile.

### ***Attività sensibili IN TW-TEAMWARE S.R.L..***

Le attività sensibili per la nostra organizzazione possono essere individuate:

- nella gestione dei rapporti con i dipendenti/collaboratori;
- nell'utilizzo della rete internet.

### ***Principi specifici per le procedure***

La nostra società assicura il rispetto della personalità e della dignità dell'individuo e si oppone a qualsiasi forma di lavoro irregolare o non conforme alla normativa vigente.

Nell'utilizzo della rete internet, i destinatari del presente Modello si impegnano a rispettare le misure di sicurezza impartite dall'Azienda e a non utilizzare la rete internet per il perseguimento di finalità diverse dall'incarico conferito.

## **REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)**

### ***Fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

### ***Attività sensibili***

La principale attività sensibile individuata è la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale con riferimento a ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale.

### ***Comportamenti vietati e principi specifici per le procedure***

I destinatari del Modello non devono:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a coloro che siano sottoposti alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse in favore della nostra Società.

Al contempo, ai destinatari del presente Modello è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.